

STATUTO

LE COCCINELLE SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BRONTE CT VIA GIOVANNI
FALCONE 2

Numero REA: CT - 322161

Codice fiscale: 04820900878

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-08-2010 - Statuto completo	2
--	---



MICHELE SIPIONE
NOTAIO

95036 - RANDAZZO - PIAZZA MUNICIPIO, 3
TEL. 095.923966

ALLEGATO "A" ALL'ATTO DI RACCOLTA N.1651

STATUTO DELLA COOPERATIVA

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART.1 - E' costituita una Società Cooperativa a mutualità prevalente denominata "LE COCCINELLE SOCIETA' COOPERATIVA".

ART.2 - La società ha sede nel Comune di Bronte, all'indirizzo risultante dalla domanda di iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

ART.3 - La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con le modalità di legge.

SCOPO - OGGETTO

ART.4 - Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge n. 142/2001.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

La società non ha fini speculativi e di lucro ed è retta dai principi e dalla disciplina della mutualità.

Considerato lo scopo mutualistico, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- 1) creare e gestire asili nido, scuole dell'infanzia, elementari, medie e superiori ed orientate ad un preciso progetto educativo centrato sull'integrità del bambino e sulla valorizzazione dell'infanzia come età peculiare della vita e della cultura dell'uomo;
- 2) attività di doposcuola ed interventi di sostegno anche a domicilio mediante la promozione e la gestione del servizio di babysitter con personale qualificato;
- 3) assistenza socio-psico-pedagogica ed educativa ai minori, ai portatori di handicaps, agli immigrati, ai nomadi, ai rifugiati ed a tutte le persone in stato di bisogno;
- 4) gestione di biblioteche, ludoteche, videoteche, cineclub, bambinopoli, palestre, laboratori artistici, linguistici, musicali, di informatica;
- 5) gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere

animativo finalizzate al miglioramento della vita ed all'aggregazione dei minori, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;

6) gestione di case famiglia in cui si favorisce l'elevazione morale e civile dei ragazzi, il reinserimento dei minori, dei portatori di handicaps e dei psicolabili;

7) organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale che abbiano come obiettivo specifico la crescita psico-pedagogica dei minori;

8) attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla consapevole e disponibile all'attenzione ed alla accoglienza dei minori e delle persone in stato di bisogno;

9) servizi domiciliari di assistenza, di sostegno, di animazione per bambini, minori, adolescenti, ragazze madri, disabili, anziani ed adulti tanto presso la famiglia, quanto, presso la scuola, il territorio e altre strutture di accoglienza;

10) promozione di seminari di studio, dibattiti pubblici, indagini e attività di ricerca sui temi attinenti agli scopi della cooperativa;

11) organizzazione di manifestazioni sociali e culturali, congressi, convegni, meeting, seminari, mostre, fiere, mercati ed esposizioni per conto di enti pubblici e privati, nonché spettacoli, manifestazioni teatrali, canore e di massa, serate danzanti, ed ogni altra attività ludico-ricreativo-culturale;

12) pubblicazione, edizione e distribuzione di scritti sui risultati delle ricerche effettuate.

Al fine del perseguimento dello scopo sociale la cooperativa:

a) prestare ogni tipo di servizio connesso ed inerente con le attività sopra elencate;

b) compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria consentite agli operatori non qualificati, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

c) aderire a società e consorzi di cooperative aventi finalità analoghe o comunque congruenti;

d) disporre dei contributi, sussidi e benefici economici provenienti da enti pubblici o da privati anche a titolo di liberalità o donazione;

e) stipulare convenzioni con personale specializzato, ove non ve ne sia disponibile tra i soci, per comprovati motivi funzionali della società; in ogni caso, ove necessario, ai sensi

di legge la cooperativa si avvarrà dell'opera di professionisti iscritti negli appositi albi professionali i quali risponderanno direttamente e personalmente nei confronti dei terzi per l'opera prestata;

f) stipulare convenzioni con Enti locali, (Comuni, Consorzi di Comuni, Comunità Montane, Provincie, Regioni, Aziende Sanitarie Locali, ecc.), Enti Pubblici, parapubblici, morali, di volontariato e privati, per la gestione e lo svolgimento dei servizi;

g) partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto;

h) richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione;

i) ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma;

l) partecipare ad un gruppo cooperativo paritetico, ai sensi dell'art. 2545/septies del codice civile.

Tutte le attività sopracitate verranno svolte e promosse nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia, anche attraverso l'ottenimento di autorizzazioni, l'iscrizione in appositi albi, elenchi e registri, ordinari e speciali, e con l'eventuale collaborazione interna e/o esterna di soggetti aventi requisiti specifici, nel caso in cui ciò sia espressamente previsto o richiesto dalle inderogabili norme di legge. La società cooperativa potrà, nei limiti di legge, svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci e potrà anche avvalersi della collaborazione di lavoratori non soci, anche cittadini stranieri, nel rispetto della normativa vigente in materia.

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall'organo amministrativo e approvato dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti; le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci.

SOCI

ART.5 - Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutti coloro che, avendo compiuto il di-

ciottesimo anno di età, siano in grado di operare nei sopra citati settori di svolgimento delle attività sociali e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

ART.6 - L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
- b) motivi della richiesta e precisazione della effettiva attività svolta;
- c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere, salvi i limiti di legge e di statuto;
- d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre all'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

In caso di diniego, la domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 7.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione

senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

ART.7 - I soci ammessi sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal presente statuto;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- c) a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;
- d) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2528 Codice Civile.

ART.8 - E' fatto divieto ai soci di associarsi contemporaneamente ad altre cooperative o società che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicino attività concorrente. E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio.

Il tutto salva sempre diversa deliberazione dell'assemblea dei soci.

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ART.9 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.

ART.10 - Oltre che nei casi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo, può recedere il socio cooperatore:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento.

Il recesso non può essere parziale.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

ART.11 - La decadenza è pronunciata dall'organo amministrati-

vo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'Assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.

ART.12 - L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

- a) che commette gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte ai sensi dell'articolo 2531 Codice Civile, o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste nell'atto costitutivo o nello statuto o per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile.

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro sessanta giorni dalla comunicazione.

In caso di opposizione, l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

ART.13 - Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ART.14 - La liquidazione della quota del socio uscente sarà effettuata con le modalità e nei termini previsti dalla legge. E' espressamente escluso il rimborso dell'eventuale sopra-prezzo pagato.

ART.15 - In caso di morte del socio la liquidazione agli ere-

di della sua quota verrà effettuata in base a quanto previsto dall'articolo 2534 Codice Civile.

ART.16 - La responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi è regolata dall'articolo 2536 del Codice Civile.

TRATTAMENTO DEI SOCI

ART.17 - Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio di parità di trattamento.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione ed i rapporti tra la società ed i soci in genere sono regolate da appositi regolamenti, che non possono essere deteriori rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili, e che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.

I regolamenti di cui al comma precedente sono predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

PATRIMONIO SOCIALE

ART.18 - Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote sociali;
- b) dalla riserva legale di cui all'articolo 2545-quater del codice civile;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;
- d) dai fondi per scopi mutualistici, ivi compresi i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci cooperatori.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

ART.19 - La quota del capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versata in più soluzioni, e precisamente:

- a) almeno il venticinque per cento (25%) all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante con-

ferimenti di beni in natura e di crediti.

ART.20 - Le quote detenute dai soci non possono essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

ART.21 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

a) non meno del trenta per cento (30%) al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci cooperatori sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;

b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, alla costituzione e all'incremento dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, nei limiti consentiti dalla legge, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

d) alle altre finalità previste o consentite dalla legge purchè nel rispetto del principio di mutualità prevalente, siccome delineato negli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile.

E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci.

In caso di utili di gestione la cooperativa procederà alla ripartizione dei ristorni.

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società, comunque nel rispetto dell'articolo 2545 - sexies Codice Civile.

Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati separatamente nel bilancio come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della

percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali.

ORGANI SOCIALI

ART.22 - Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatoriamente.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART.23 - La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi, ad opera dell'organo amministrativo, mediante avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove, ma sempre nella stessa regione), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso di ricevimento. In ogni caso la deliberazione si intende approvata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART.24 - L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori e ai Sindaci;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori;
- 7) delibera sulle modificazioni dello statuto sociale, sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina ed i poteri dei liquidatori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, o entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 codice civile.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.

In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART.25 - L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili, spettanti ai soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta tranne che per le modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della cooperativa e sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà dei soci della società aventi diritto al voto. In seconda convocazione valgono le stesse maggioranze previste per la prima convocazione.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema per alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.

ART.26 - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il valore delle quote possedute.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le regole di cui agli articoli 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle Società a responsabilità limitata.

ART.27 - L'assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o dall'Amministratore Unico o, in mancanza, da persona eletta dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART.28 - L'amministrazione della società è affidata ad uno o più amministratori, sino ad un massimo di cinque, nominati dai soci. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso, però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, i soci stabiliscono alternativamente:

a) se gli amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione;

b) se l'amministrazione è affidata a ciascun amministratore disgiuntamente ovvero congiuntamente con uno o più degli altri amministratori, anche nominativamente indicati, salvi in ogni caso i limiti previsti dalla legge per l'adozione in forma collegiale di determinate decisioni.

Nel caso di nomina di più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta ed altri in via congiunta.

In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta.

All'organo amministrativo competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese documentate sostenute per le ragioni dell'ufficio.

Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti; in caso di mancata determinazione nessun compenso è dovuto.

ART.29 - Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non abbiano provveduto i soci all'atto della nomina degli amministratori; può inoltre nominare uno o più vice presidenti, ai quali sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, nonché un segretario.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, nella sede sociale ovvero altrove purché nel territorio della Regione Siciliana, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri o dal collegio sindacale, se nominato.

La convocazione viene fatta dal presidente con avviso, da spedirsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, almeno otto giorni prima dell'adunanza, a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale, se nominato, o con telegramma o telefax da spedire almeno otto giorni prima.

Si riterrà comunque validamente costituito il Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e siano presenti o informati della riunione tutti i componenti del collegio sindacale, se nominato; resta fermo il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti dei quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato

dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

ART.30 - L'amministratore unico o gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Quando gli amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza generale della società spetta al presidente ed agli amministratori delegati, se nominati.

In caso di amministrazione affidata a più persone che non costituiscono il Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza generale spetta a ciascuno degli amministratori così nominati, in via disgiuntiva o congiuntiva, a seconda che i poteri di amministrazione loro attribuiti in occasione della nomina, siano da esercitarsi in via disgiunta o congiunta.

COLLEGIO SINDACALE

ART.31 - La nomina del Collegio Sindacale è disciplinata dall'articolo 2543 Codice Civile.

SCIoglimento

ART.32 - In ogni caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

DISPOSIZIONI FINALI

ART.33 - La Cooperativa è a mutualità prevalente.

L'organo amministrativo documenterà la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio evidenziandone contabilmente i parametri e curerà l'iscrizione della cooperativa nell'apposito albo ai sensi degli articoli 2512 e 2513 Codice Civile.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'articolo 2545-octies del Codice Civile.

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

La cooperativa non potrà emettere strumenti finanziari e, in ogni caso, non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Alla cooperativa, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo

2519, comma 2, Codice Civile, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

F.to Marilena Faranda, Roberta Pace, Maria Agata Petronaci,
Michele Sipione notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE IN CORSO DI REGISTRAZIONE SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART.23 D.L.VO 82/2005 CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.

BOLLO ASSOLTO IN MANIERA VIRTUALE GIUSTA AUTORIZZAZIONE N. 106430 DEL 21 DICEMBRE 2001.

MICHELE SIPIONE NOTAIO IN RANDAZZO